



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36

DEL 12 MAGGIO 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Gianfranco Vallelunga, componenti, dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 12 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 57/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. CACCIAGUERRA CARMELO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta);
- b) A.S.D. CITTA' DI AUGUSTA.

La Procura Federale con nota 8554/1066 pf13-14/GS/pp del 07 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Carmelo Cacciaguerra, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Augusta in occasione delle gare Frigintini/Città di Augusta del 22/09/2013 e Città di Augusta/Megara Club Augusta del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto

le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Giacomo Lombardo, non regolarmente tesserato;

- b) L'A.S.D. Città di Augusta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Carmelo Cacciaguerra e l'ammenda di € 600,00 per l'A.S.D. Città di Augusta.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare rimane provato che nelle suindicate gare della stagione sportiva 2013/2014 nelle rispettive distinte risulta inserito quale allenatore della Città di Augusta il nominativo del sig. Giacomo Lombardo (allenatore di base – cod. 47.364), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società.

Le distinte di gara di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Carmelo Cacciaguerra, dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Augusta, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione sportiva, nel cui interesse quest'ultimo ha espletato l'attività indicata.

Le sanzioni seguono come da dispositivo, dovendosi tenere conto della circostanza che la A.S.D. Città di Augusta ha cessato tutte le attività sin dal 28/10/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Carmelo Cacciaguerra, tesserato per la A.S.D. Città di Augusta, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due;
- alla A.S.D. Città di Augusta l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 60/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- c) Sig. CANTARELLA ANTONIO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta);
- d) A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA.

La Procura Federale con nota 1064/pf13-14/GS/reg del 02 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Antonio Cantarella, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla in occasione delle gare di 1° turno di Coppa Sicilia Città di Randazzo/Cometa Calcio Biancavilla del 15/09/2013 e Cometa Calcio Biancavilla/Città di Randazzo del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Alfio Fisichella, non regolarmente tesserato;
- b) L'A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Antonio Cantarella e l'ammenda di € 600,00 per l'A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare rimane provato che nelle suindicate gare, nelle rispettive distinte, risulta inserito quale allenatore della Cometa Calcio Biancavilla il nominativo del sig. Alfio Fisichella (allenatore di base – cod. 48.241), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società.

Le distinte di gara di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Antonio Cantarella, dirigente accompagnatore della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione, nel cui interesse quest'ultimo ha espletato l'attività indicata.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Antonio Cantarella, tesserato per la A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due;
- alla A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 61/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- e) Sig. PISPICIA BERNARDO (tesserato - dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta);
- f) Sig. AMATO SALVATORE (non socio - dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta);
- g) POL. D. CITTA' DI MISTRETТА.

La Procura Federale con nota 7287/1065/pf13-14/GS/reg del 05 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Bernardo Pispicia, quale dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta in occasione della gara di Coppa Sicilia 2013 / 2014 Città di Mistretta/Città di Casteldaccia del 29/01/2014, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Giuseppe Dolcemaschio, non regolarmente tesserato;
- b) Il sig. Salvatore Amato, quale dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta in occasione della gara di Coppa Sicilia 2013 / 2014 Città di Mistretta/Acquedolcese del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la relativa distinta di gara

inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Giuseppe Dolcemaschio, non regolarmente tesserato;

- c) La Pol. D. Città di Mistretta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai predetti dirigenti.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi due di inibizione ciascuno per i sigg. Bernardo Pispicia e Salvatore Amato e l'ammenda di € 600,00 per la Pol. D. Città di Mistretta.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare rimane provato che nelle suindicate gare di Coppa Sicilia 2013/2014 nelle rispettive distinte risulta inserito quale allenatore della Pol. D. Città di Mistretta il nominativo del sig. Giuseppe Dolcemaschio (allenatore di base – cod. 60.041), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società.

Le distinte di gara di che trattasi risultano rispettivamente sottoscritte dai sigg. Bernardo Pispicia e Salvatore Amato quali dirigenti accompagnatori della Pol. D. Città di Mistretta, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione, nel cui interesse questi ultimi ha espletato l'attività indicata.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- ai Sigg. Bernardo Pispicia e Salvatore Amato, il primo tesserato ed il secondo non socio della Pol. D. Città di Mistretta, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., di mesi uno per ciascuno;
- alla Pol. D. Città di Mistretta l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12 maggio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**